



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052



AREA TECNICA

**CONCESSIONE DI GESTIONE QUARANTANOVENNALE
DELLA NUOVA SEGGIOVIA FREGIUSIA-PLATEAU IN
COMUNE DI BARDONECCHIA (TO) COMPRENSIVA
DELL'ANNESSO FABBRICATO DI SERVIZIO DI MONTE.**

Procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell'art.60 e 95 comma 2 del D.Lgs nr.050 del 18/04/2016 e s.m.i. con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ed offerta economica (prezzo) in rialzo.

DISCIPLINARE DI GARA

CIG NR.76051131C9

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Francesco CECCHINI

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Francesco CECCHINI

Bardonecchia, settembre 2018

SOMMARIO

1.	OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTO POSTO A BASE DI GARA.....	3
2.	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.....	4
3.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI GENERALI	4
4.	MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - MEZZI DI PROVA.....	5
5.	REQUISITI DI IDONEITA', CAPACITÀ TECNICO - ORGANIZZATIVA, PROFESSIONALE, ED ECONOMICO FINANZIARIA	6
6.	SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	7
7.	CHIARIMENTI	8
8.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	8
9.	COMUNICAZIONI	9
10.	SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTO.....	10
11.	CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE	10
12.	PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC	12
13.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	12
14.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE.....	13
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA.....	22
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA	24
18.	PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	24
19.	DIRITTO DI PRELAZIONE	31
20.	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	31
21.	ULTERIORI DISPOSIZIONI	33
22.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
23.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33
24.	ALLEGATI	33

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

Il presente disciplinare si riferisce alla procedura aperta indetta dal Comune di Bardonecchia per l'affidamento della "CONCESSIONE DI GESTIONE QUARANTANOVENNALE DELLA NUOVA SEGGIOVIA FREGIUSIA - PLATEAU IN COMUNE DI BARDONECCHIA (TO) COMPRENSIVA DELL'ANNESSO FABBRICATO DI SERVIZIO DI MONTE".

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 281 del 24.09.2018 e avverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell'art.60 e 95 comma 2 del D.Lgs nr.050 del 18/04/2016 (nel prosieguo detto anche Codice) con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ed offerta economica (prezzo) in rialzo.

Codice CIG nr.76051131C9

CPV: 79420000-4 Servizi connessi alla gestione

1.1 Descrizione dell'oggetto della concessione:

Oggetto della concessione è la gestione quarantannuale dell'impianto funiviario denominato seggiovia esaposto ad ammortamento automatico "Fregiusia-Plateau" oltre ai locali di monte ad esso accessori.

Gli immobili e le strutture in concessione vengono meglio descritti nel Capitolato Speciale e suoi allegati.

La documentazione di gara, oltre al presente disciplinare, comprende il:

- Bando di gara e relativi modelli allegati;
- Capitolato Speciale Prestazionale e relativi allegati, comprensivi del PEF;
- Patto di integrità approvato dal Comune di Bardonecchia con delibera della Giunta comunale nr.016 del 04/02/2015;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it nella sezione bandi di gara ed avvisi.

1.2 Importi a base d'asta:

La parte economica riguarda il canone annuo concessorio, a carico dell'affidatario, soggetto a rialzo, pari ad:

- euro **5.000,00 oltre IVA 22%** per la gestione dell'impianto funiviario;
- euro **2.500,00 oltre IVA 22%** per l'utilizzo dei locali tecnici di monte;

oltre ad euro **5.317,00/anno IVA non applicabile** (importo fisso annuo non soggetto a rialzo) a titolo di indennizzo per il mancato godimento degli usi civici sulle aree interessate dall'infrastruttura come meglio definito all'art.6 del Capitolato Speciale.

1.3 Valore stimato della concessione

Il valore stimato della concessione secondo i criteri di cui all'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 30.289.461,99 €, costituito dalla somma dei ricavi di gestione ipotizzati per tutta la durata della concessione desumibili dal PEF allegato al Capitolato Speciale.

Si sottolinea che la voce riportata al punto II.1.5 del bando è data dal prodotto del canone annuale a base d'asta (a rialzo) sommato al canone di indennizzo usi civici, per gli anni di gestione previsti in concessione, senza considerare l'indicizzazione.

1.4 Durata della concessione, opzioni e rinnovi:

La concessione è prevista fino al 30/11/2067 come meglio definito all'art.2 del Capitolato Speciale.

Alla scadenza della concessione non interverrà in alcun caso il rinnovo tacito.

1.5 Pubblicazioni del bando di gara:

Il bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione europea in data 24.09.2018, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali ai sensi di legge, pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio regionale lavori pubblici, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Unione Montana Alta Valle Susa (centrale unica di committenza) www.umavs.it e sul sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia www.comune.bardonecchia.to.it, nonché all'Albo pretorio del Comune di Bardonecchia.

Il presente disciplinare ed i relativi allegati, nonché ulteriori documenti e informazioni, possono essere reperiti e scaricati dal sito internet www.comune.bardonecchia.to.it.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art.45 comma 1 del Codice in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare (art. 5) e costituiti da:

- 1 operatori economici con idoneità individuale quali imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società operative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art.45 comma 2 lettere a, b, c del Codice.
- 2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva quali raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e gruppi europei di interesse economico di cui all'art.45 comma 2 lettere d, e, f, g del Codice, oppure da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.48 comma 8 del Codice.
- 3 operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui agli articoli 45 comma 1, 49 e 83 comma 3 del Decreto Legislativo nr.050/2016 e s.m.i. e di cui all'articolo 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010 nr.207 (in prosieguo definito anche semplicemente Regolamento per le parti ancora in vigore) nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti nei seguenti casi:

- sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.;
- si tratti di soggetti che presentino requisiti e caratteristiche di dubbia integrità ed affidabilità, tanto personale, quanto economico-patrimoniale a norma dell'art.80 comma 5 lettera c del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. (quali ad esempio alla dimostrabile incapacità del soggetto di adempiere alle proprie obbligazioni, ivi incluse quelle derivanti da eventuali sentenze di condanna);
- ricorrano le condizioni di cui all'art.53 comma 16 ter del D.Lgs 30 marzo 2001 nr.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.37 del D.L. 3 maggio 2010 nr.78 convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art.1 comma 17 della L.190/2012.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b e c, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b e c del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art.92 del Regolamento nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45 comma 2 lettera f del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC nr.3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della prestazione (cfr. Determinazione ANAC nr.3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art.45 comma 1 lettera b, c ovvero da una sub-associazione nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art.48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art.186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 nr.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - MEZZI DI PROVA

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi degli artt.80 e 83, in conformità alla delibera ANAC nr.157 del 17 febbraio 2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa nr.111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art.2 comma 3.2 della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.

I requisiti per partecipare alla gara sono riportati all'art.5.

5. REQUISITI DI IDONEITA', CAPACITÀ TECNICO - ORGANIZZATIVA, PROFESSIONALE, ED ECONOMICO FINANZIARIA

Oltre a quanto previsto all'art.3, l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti (art.83 comma 1 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.):

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, o ad istituzioni equivalenti di altri paesi, per l'esercizio dell'attività di gestioni di impianti funiviari;
- b) avere almeno 10 anni di esperienza nel settore della gestione degli impianti funiviari da comprovare con l'allegazione di documentazione probante quali copie conformi degli atti di concessione amministrativa degli impianti funiviari o equivalenti;
- c) esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi 10 anni in qualità di gestore di almeno cinque anni consecutivi di gestione di un impianto funiviario di categoria B1 (funivia monofune con veicoli a collegamento temporaneo) o superiore;
- d) fatturato specifico negli ultimi 5 anni per la gestione di impianti funiviari di almeno 2.500.000,00 euro complessivi (tale requisito viene richiesto ai sensi dell'art.83 comma 5 del Codice in considerazione della tipologia di impianto dato in concessione e dei possibili ricavi ad esso connessi);
- e) possesso e conseguente presentazione di almeno un'idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 01 settembre 1993 nr.385.

Tali requisiti andranno dichiarati e comprovati come meglio specificato all'art.15 ai sensi dell'art.86 e allegato XVII del Codice.

Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

I soggetti di cui all'art.45 comma 2 lettera d, e, f e g del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui ai punti b) e c) devono essere posseduti per intero dalla mandataria o da una delle mandanti. Il requisito relativo al fatturato di cui al punto d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto e) devono essere presentate da ciascun impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l'aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito.

Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

In caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili:

- il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura previsto all'art.3 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- i requisiti di cui ai punti b), c) e d) devono essere posseduti:

- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art.45 comma 2 lettera b del Codice direttamente dal consorzio medesimo;
- in caso di consorzio stabile di cui all'art.45 comma 2 lettera c del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto e) devono essere presentate dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui all'art.34 comma 1 lettera b e c del Codice.

Indicazione in caso di avvalimento:

In caso di avvalimento, si specifica che, ai sensi dell'art.89 comma 4 del Codice, le prestazioni di servizio relative alla gestione dell'impianto funiviario previste nel CSA per cui vige il divieto di subaffidamento ai sensi dello stesso CSA, dovranno essere svolte direttamente dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, dai partecipanti del raggruppamento nel loro complesso.

Ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89 comma 1 ferma restando l'applicazione dell'art.80 comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all'art.9 al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. ed agli artt.92-94 del D.P.R. 207/2010.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio l'iscrizione alla CCIAA). Nel caso di dichiarazioni mendaci, si applicano i disposti del Codice.

6. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sulle aree oggetto della presente procedura sono obbligatori.

Il Comune garantisce l'accesso libero ed incondizionato alla documentazione di gara che è stata pubblicata integralmente sul sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia www.comune.bardonecchia.to.it nella sezione bandi di gara ed avvisi.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lettere a, b e, se costituita in RTI, di cui alla lettera c, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art.48 comma 5 del Codice tra i diversi operatori economici il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lettera c non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei seguenti giorni: **ogni martedì feriale alle ore 10.00** previa richiesta da trasmettersi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo riportato all'art.9 contenente: nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito pec, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo e la data prevista per il sopralluogo fra quelle dianzi riportate. La richiesta deve pervenire almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data del sopralluogo prevista.

In occasione del sopralluogo verrà consegnato all'impresa il verbale di sopralluogo (modello 4), appositamente sottoscritto in originale dall'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia che sarà da inserire nella documentazione di gara.

La mancata allegazione del verbale di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art.83 comma 9 del Codice. La mancata effettuazione del sopralluogo o la mancata sottoscrizione del verbale di sopralluogo sarà, al contrario, causa di esclusione dalla procedura di gara.

7. CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta dovranno essere espresse esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana e dovranno pervenire all'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia all'indirizzo pec comune.bardonecchia@pec.it almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno all'Amministrazione oltre tale termine.

Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet del Comune di Bardonecchia all'indirizzo www.comune.bardonecchia.to.it nella sezione bandi di gara ed avvisi e sulla sezione di amministrazione trasparente bandi di gara e contratti atti relativi alle procedure almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (ad esempio la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (ad esempio il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa con efficacia anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (ad esempio la dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art.48 comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.76 comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo pec o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76 comma 5 del Codice.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.bardonecchia@pec.it o strumento analogo negli Stati membri ed all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, ai sensi dell'art.76 del Codice, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art.52 e 53 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i..

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto/subaffidamento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Per informazioni sulla procedura di gara (contenuto del plico d'invio, modalità, redazione, offerta, ecc...) e per informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi all'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia con sede in Piazza A.De Gasperi, 1 - 10052 Bardonecchia (TO) (T.0122-909931).

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.Ing.Francesco CECCHINI, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia.

10. SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTO

Stante la natura del contratto che prevede la gestione unitaria dell'impianto funiviario con annessi locali tecnici di monte non è prevista la possibilità di subappalto/subaffidamento. Sono fatte salve le attività manutentive ed accessorie (quali la pulizia dei locali, la verifica e manutenzione di impianti o parte degli stessi, ecc...) per le quali il concessionario potrà avvalersi, in subaffidamento, di ditte esterne dotate di opportuna qualificazione, professionalità e mezzi.

E' inoltre facoltà del concessionario, previa autorizzazione scritta dell'ente concedente, subaffittare o sub concedere, ovvero semplicemente di sublocare o comunque concedere a terzi in uso, anche solo parzialmente e a qualsiasi titolo, anche gratuito, i locali tecnici di monte. Si precisa che il locale magazzino sito al piano interrato è da ritenersi ad uso esclusivo dell'impianto funiviario, collegato fisicamente al posto di comando e destinato ad allocare i ricambi ovvero i materiali d'uso per l'espletamento delle manutenzioni che risultano necessarie al fine di una corretta gestione nel periodo di esercizio onde poter fare fronte ad imprevisti nel minore tempo possibile riducendo al minimo i disservizi alla clientela. A fronte di ciò detto locale non potrà in nessun caso essere subaffittato o sub concesso, ovvero semplicemente sublocato o comunque concesso a terzi in uso, anche solo parzialmente e a qualsiasi titolo, anche gratuito, dal concessionario.

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla cauzione provvisoria, come definita dall'art.93 del Codice e pari al 2% (due per cento) dell'importo dato dal del canone di concessione annuale per 49 anni di concessione, pertanto, ammontante a € 12.560,66 (dodicimilacinquecentosessanta/66 euro), intestata al Comune di Bardonecchia con sede in Piazza A.De Gasperi 1, 10052 Bardonecchia - Codice fiscale 86501270010 e costituita a scelta del concorrente:

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso UNICREDIT Banca - Agenzia di Bardonecchia IBAN IT58X0200830080000000798787 specificando come causale "Cauzione provvisoria per la gara denominata "CONCESSIONE DI GESTIONE QUARANTANOVENNALE DELLA NUOVA SEGGIOVIA FREGIUSIA - PLATEAU IN COMUNE DI BARDONECCHIA (TO) COMPRENSIVA DELL'ANNESSO FABBRICATO DI SERVIZIO DI MONTE"
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.106 del decreto legislativo nr.385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;
 - http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante valida fino alla data di scadenza della concessione.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico nr.31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. nr.83 del 10/04/2018 in allegato B;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art.103 comma 1 del Codice (barrando la relativa casella presente sul sopracitato schema tipo allegato B).

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr.445;
- documento informatico ai sensi dell'art.1 lettera p del D.Lgs 07 marzo 2005 nr.82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.Lgs nr.082/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22 comma 1 del D.Lgs nr.082/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22 comma 2 del D.Lgs nr.082/2005).

Ai sensi dell'art.93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs 06 settembre 2011 nr.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art.89 comma 1 del Codice non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La cauzione definitiva resta stabilita nella misure di legge e dovrà essere prestata alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art.93 comma 7 del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%.

Ai sensi degli artt.93 comma 7 e 103 comma 1 del D.Lgs nr.050/2016, l'importo delle garanzie e dell'eventuale rinnovo è ridotto:

- i) del 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- ii) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) nr.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
- iii) del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- iv) del 15% per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di offerta (nel modello DGUE parte IV sezione D e nella domanda di partecipazione) il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti ed in particolare tramite specifica indicazione sull'attestato SOA ovvero mediante allegazione di copia delle predette certificazioni accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7 si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45 comma 2 lettere d, e, f e g, del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art.93 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Le riduzioni suindicate previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e per il suo eventuale rinnovo saranno applicabili anche per la garanzia definitiva di cui all'art.103 del Codice.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice, come stabilito all'art.8 del presente disciplinare, a condizione che la validità della garanzia provvisoria decorra dalla data di presentazione dell'offerta benchè eventualmente sottoscritta successivamente.

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs nr.082/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (ad esempio con la marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc...).

In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 93 comma 6 del D.Lgs nr.050/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93 comma 9 del D.Lgs nr.050/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art.103 comma 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative di cui ai periodi che precedono sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

Con riferimento al valore stimato della concessione riportato all'art.1, i concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 500,00 (cinquecento euro) con le modalità di cui alla deliberazione ANAC numero 1300 del 20 dicembre 2017 "Attuazione dell'art.1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 nr.266 per l'anno 2018" pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art.1 comma 67 della Legge nr.266/2005.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi del Codice sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati nel presente disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato P del Regolamento e secondo la formula di valutazione dell'elemento prezzo di cui all'art.286 dello stesso Regolamento.

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate all'art.18 del presente disciplinare ed in base agli elementi di valutazione e relativi pesi di seguito indicati:

1. Offerta tecnica: punteggio massimo = 70/100;
 2. Offerte economiche: punteggio massimo = 30/100;
- Punteggio totale massimo = 100/100.

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

Ai fini della partecipazione alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire, a mano oppure tramite servizio postale (raccomanda A/R) o corriere, il plico contenente la propria offerta, con tutta la documentazione necessaria, all'Ufficio Protocollo del Comune di Bardonecchia sito in Piazza A.De Gasperi, 1 - 10052 Bardonecchia (TO)

entro e non oltre, pena l'esclusione, il termine perentorio delle
ore 12.00 del giorno 26/10/2018.

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'ente concedente. Non si darà, pertanto, corso all'apertura del plico che non sia pervenuto entro il giorno e l'ora fissati quale termine per la presentazione delle offerte o sul quale non sia stato riportato l'oggetto del bando e l'indicazione del mittente. Non resterà valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il plico contenente l'offerta deve essere sigillato, pena di esclusione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo pec per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

CIG nr.76051131C9 - Procedura aperta per la CONCESSIONE DI GESTIONE QUARANTANOVENNALE DELLA NUOVA SEGGIOVIA FREGIUSIA - PLATEAU IN COMUNE DI BARDONECCHIA (TO) COMPRENSIVA DELL'ANNESSO FABBRICATO DI SERVIZIO DI MONTE. Scadenza offerte ore 12:00 del 26/10/2018 - NON APRIRE.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta tecnica";

"C - Offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. nr.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni e le istanze sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante ed allegati al bando di gara.

Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal disciplinare, si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del D.P.R. nr.445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A si applica l'art.83 comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art.59 comma 3 lettera b del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art.32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art.32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che saranno escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art.59 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art.83 comma 9 del Codice nonché le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art.59 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese dovrà altresì essere indicato il nominativo dell'impresa individuata quale capogruppo.

Si richiama quanto previsto all'art.8 in termini di soccorso istruttorio.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

1. Domanda di partecipazione alla gara (modello 1a oppure 1b), redatta in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45 comma 2 lettera b e c del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 nr.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 nr.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45 comma 2 lettera b e c del Codice la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega altresì alla domanda:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura.

2. Modello DGUE compilato sulla base del modello informatico allegato al presente disciplinare e salvato in formato elettronico su CD-ROM o chiavetta elettronica da inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

Dal 18 aprile 2018 il documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art.85 comma 1). Si precisa che il file contenente il DGUE, dovendo rispettare i requisiti di integrità, autenticità e non ripudio elettronico secondo quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 nr.82 e dovrà essere salvato, una volta compilato, nel formato PDF-A e firmato digitalmente dal sottoscrittore.

Per la compilazione del DGUE vedasi le istruzioni riportate al seguente link: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/all_1_-_dgue.pdf

Si richiede di inserire in ogni caso nella busta A - documentazione amministrativa anche una copia cartacea del DGUE compilato.

3. Dichiarazione sostitutiva (modello DGUE), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr.445; oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art.53 comma 16-ter del D.Lgs del 2001 nr.165.

Si precisa che:

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^] e VI;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II^a Sezioni A e B, III^a e VI^a;
- le attestazioni del DGUE di cui all'art.80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art.80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;
- le attestazioni del DGUE Parte III^a Sezione A di cui all'art.80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art.80 comma 3 del Codice come elencati nel punto precedente cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa inoltre che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "per quanto a propria conoscenza";
- le attestazioni del DGUE Parte III^a Sezione A di cui all'art.80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all'art.80 comma 3 con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE Parte III^a Sezione A se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning" ai sensi dell'art.80 comma 7 del D.Lgs nr.050/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art.80 comma 3 occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- le attestazioni del DGUE di cui all'art.80 comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art.85 D.Lgs nr.159/2011;
- nel DGUE il concorrente deve precisare se partecipa in raggruppamento con impresa cooptata ai sensi dell'art.92 comma 5 del DPR nr.207/10 e vigente ai sensi dell'art.216 comma 14 del Codice. L'impresa cooptata (che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente) dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art.80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art.92 comma 5 del D.P.R. nr.207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il modello 2.

L'impresa consorziata esecutrice (che in tale qualità esegue lavori/servizio senza acquisire lo status di concorrente) dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art.80 del Codice e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il modello 2.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico.

4. Dichiarazione sostitutiva resa nella stessa domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr.445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente, con la quale il concorrente:

- indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art.80 comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.41 del D.Lgs nr.198/2006 ed all'art.44 del D.Lgs nr.286/1998;
- per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "Black list" di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al decreto del MEF 21/11/2001 di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 (art.37 del D.L. 31/05/2010 nr.78 convertito con modificazioni con la legge 30/07/2010 nr.122) ovvero di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.M. 14/12/2010, allegando copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

5. Dichiarazione sostitutiva resa nella stessa domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr.445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

- l'iscrizione alla Camera di Commercio, o ad istituzioni equivalenti di altri paesi, per l'esercizio dell'attività di gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie;
- di avere almeno 10 anni di esperienza nel settore della gestione degli impianti funiviari da comprovare con l'allegazione di documentazione probante quali copie conformi degli atti di concessione amministrativa degli impianti funiviari o equivalenti;
- l'esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi 10 anni in qualità di gestore di almeno cinque anni consecutivi di gestione di un impianto funiviario di categoria B1 (funivia monofune con veicoli a collegamento temporaneo) o superiore;
- di avere un fatturato specifico negli ultimi 5 anni per la gestione di impianti funiviari di almeno 2.500.000,00 euro complessivi (tale requisito viene richiesto ai sensi dell'art.83 comma 5 del Codice in considerazione della tipologia di impianto dato in concessione e dei possibili ricavi ad esso connessi);
- il possesso con conseguente presentazione di almeno un'idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 01 settembre 1993 nr.385;
- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo pec per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art.76 del Codice;
- le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 nr.196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Dovrà essere anche allegata la documentazione probante le suddette dichiarazioni, come anche specificato al successivo punto.

6. Dichiarazione, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 nr.445, nel modello DGUE:

- a) (NON PREVISTA nel presente bando/disciplinare) del possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell'art.84 del Codice. Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la

verifica intermedia devono allegare, nella documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art.32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA (compilare parte II sez.A del DGUE). Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr.445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 5 del presente disciplinare;

- b) nel caso in cui l'attestazione di qualificazione (SOA) non sia obbligatoria o prevista, attestazione relativa al possesso dei requisiti ex art.83 comma 1 D.Lgs nr.050/2016 ed ex art.90 del D.P.R. nr.207/2010 (N.B. compilare parte IV sez.B punto 6 del DGUE definendo i requisiti richiesti all'art.5 del disciplinare).

In particolare dovrà essere prodotta la seguente documentazione comprovante i requisiti di qualificazione richiesti al paragrafo 5 del presente Disciplinare di gara ossia:

- Documentazione idonea equivalente, attestante 10 anni di esperienza nel settore della gestione degli impianti funiviari (es. copie concessioni di esercizio, dichiarazioni enti emittenti).
- Documentazione idonea equivalente, attestante l'esecuzione (conclusa o in corso) in qualità di gestore di almeno cinque anni continuativi di gestione di un impianto funiviario di categoria B1 - funivia monofune con veicoli a collegamento temporaneo (es. copie concessioni di esercizio, dichiarazioni enti emittenti).
- Documentazione idonea equivalente, attestante un fatturato specifico negli ultimi 5 anni per la gestione di impianti funiviari di almeno 2.500.000,00 euro complessivi (es. copie conformi all'originale dei bilanci mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio, regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando, per la gestione delle suddette attività; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal modello Unico o dalla Dichiarazione IVA).
- Referenza bancaria rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01 settembre 1993 nr.385.

7. PASSOE di cui all'art.2 comma 3.2 delibera nr.111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente.

Dovrà essere prodotto, inoltre, altresì il PASSOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle imprese cooptate e delle imprese ausiliarie in caso di avvalimento, dei subappaltatori in caso di ricorso al subappalto/subaffidamento (se previsto). In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine di 3 giorni solari, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.

8. In caso di ricorso al subappalto/subaffidamento (qualora permesso nella procedura di gara), dichiarazione, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 nr.445 nel modello DGUE con compilazione della sezione D in cui il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto/subaffidamento, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art.105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B alla parte III sezioni A, C e D ed alla parte VI;
- PASSOE del subappaltatore.

9. Dichiarazione sostitutiva resa nella domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr.445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- dichiara di aver preso atto e tenuto conto:
 - a) degli atti di gara, del capitolato, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla proposta gestionale e sulla proposta tecnica, ai fini della determinazione della propria offerta, vincolandosi alla pena attuazione del P.E.F. ai sensi dell'art. 171 del d.lgs. 50/2016;
 - b) delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori che dovranno essere coinvolti nelle attività o nei luoghi dove devono essere realizzate le opere e/o i lavori e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- ai fini dell'applicazione dell'art.53 comma 5 lettera a e dell'art.29 del D.Lgs nr.050/2016, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", in quanto non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, oppure NON autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della suddetta documentazione indicando le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale con le relative argomentazioni giustificative.

10. Dichiarazione ex artt.46 e 47 del D.P.R. nr.445/2000 e s.m.i. di presa visione dei luoghi e degli elaborati di gara e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste (secondo il modello 4).

11. Copia, debitamente sottoscritta, del patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bardonecchia e i partecipanti alla procedura di gara (secondo il modello 3).

12. Documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art.11 con allegata la dichiarazione di cui all'art.93 comma 8 del Codice, concernente l'impegno di un fideiussore/istituto bancario, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva.

13. Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta ai sensi del comma 7 dell'art.93 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso dei requisiti di cui all'art.93 comma 7 del D.Lgs nr.050/2016 e documentarlo allegando copia conforme della certificazione ed inoltre dovrà compilare il DGUE nella Parte IV Sezione D.

14. Il Piano Economico Finanziario di sola gestione approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr.137 del 28/11/2017 sottoscritto per accettazione.

15. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC come previsto all'art.12.

16. Visura iscrizione camera di commercio.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AVVALIMENTO, PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI:

In caso di avvalimento, occorre presentare la documentazione di cui all'art.89 del D.Lgs nr.50/2016:

- dichiarazione sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento (modello DGUE parte II sez. C);

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie che devono essere dettagliatamente descritte per tutta la durata del contratto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;
- in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella cosiddetta "black list", dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.37 del D.L. nr.78/2010 convertito in L. nr.122/2010 oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Le succitate dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, integrando opportunamente i modelli proposti di istanza, qualora necessario. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano i disposti dell'art.80 e dell'art.89 del D.Lgs nr.50/2016.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane occorre presentare:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Le succitate dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, integrando opportunamente i modelli proposti di istanza, qualora necessario. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano i disposti dell'art.80 e dell'art.89 del D.Lgs nr.50/2016.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti occorre presentare:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le succitate dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, integrando opportunamente i modelli proposti di istanza, qualora necessario. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano i disposti dell'art.80 e dell'art.89 del D.Lgs nr.50/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti occorre presentare:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Le succitate dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, integrando opportunamente i modelli proposti di istanza, qualora necessario. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano i disposti dell'art.80 e dell'art.89 del D.Lgs nr.50/2016.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti occorre presentare una dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art.48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art.48 comma 4 del Codice le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le succitate dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, integrando opportunamente i modelli proposti di istanza, qualora necessario. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano i disposti dell'art.80 e dell'art.89 del D.Lgs nr.50/2016.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 nr.5:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs nr.82/2005 con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

Le succitate dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, integrando opportunamente i modelli proposti di istanza, qualora necessario. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano i disposti dell'art.80 e dell'art.89 del D.Lgs nr.50/2016.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 nr.5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs nr.82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del D.Lgs nr.82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art.25 del D.Lgs nr.82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le succitate dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, integrando opportunamente i modelli proposti di istanza, qualora necessario. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano i disposti dell'art.80 e dell'art.89 del D.Lgs nr.50/2016.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,

se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del D.Lgs nr.082/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs nr.082/2005 con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del D.Lgs nr.082/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le succitate dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, integrando opportunamente i modelli proposti di istanza, qualora necessario. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano i disposti dell'art.80 e dell'art.89 del D.Lgs nr.50/2016.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, il progetto tecnico di gestione dell'impianto funiviario nell'arco dei quarantanove anni di gestione con l'indicazione degli eventuali interventi migliorativi proposti.

L'offerta tecnica non dovrà contenere elementi relativi al canone di concessione di cui all'art.6 del Capitolato Speciale o che possano comunque far risalire all'entità dell'offerta economica in quanto questi ultimi dovranno essere esplicitati esclusivamente nell'offerta economica, pena esclusione dalla presente procedura.

Riprendendo quanto riportato nel Capitolato Speciale, il concorrente dovrà redigere il documento denominato progetto tecnico di gestione dell'impianto funiviario nell'arco dei quarantanove anni di gestione sviluppato in massimo 10 pagine formato A4 che dovrà essere articolato nei seguenti punti:

1. **Esercizio invernale.** Il concessionario dovrà garantire un'apertura invernale minima dell'impianto funiviario di almeno 120 giorni (per giorno si deve intendere un'apertura continuativa di almeno 7 ore). Essi potranno anche non essere continuativi qualora la chiusura venisse dettata per ragioni di sicurezza dal Direttore di Esercizio dell'impianto. Sarà oggetto di valutazione l'impegno assunto e motivato dal concessionario nel progetto tecnico di gestione nell'ampliare il periodo di apertura invernale oltre i 120 giorni assunti quale minimo inderogabile. Durante l'arco temporale della gestione, qualora il concessionario annualmente non raggiunga il numero di giorni di apertura (anche non continuativi per le ragioni suesposte) da lui stesso proposti verrà applicata una penale come specificatamente riportato nel Capitolato Speciale.
2. **Esercizio estivo.** Il concessionario dovrà garantire un'apertura estiva minima dell'impianto funiviario di almeno 30 giorni (per giorno si deve intendere un'apertura continuativa di

almeno 7 ore). Essi potranno anche non essere continuativi qualora la chiusura venisse dettata per ragioni di sicurezza dal Direttore di Esercizio dell'impianto. Sarà oggetto di valutazione l'impegno assunto e motivato dal concessionario nel progetto tecnico di gestione nell'ampliare il periodo di apertura estivo oltre i 30 giorni assunti quale minimo inderogabile. Durante l'arco temporale della gestione, qualora il concessionario annualmente non raggiunga il numero di giorni di apertura (anche non continuativi per le ragioni suesposte) da lui stesso proposti verrà applicata una penale come specificatamente riportato nel Capitolato Speciale.

3. Acquisto ricambi. Entro la fine del primo anno di gestione, e dunque entro il 30/11/2019, il concessionario dovrà aver acquistato ricambi che si sommeranno a quelli previsti e forniti come base dal costruttore funiviario e che risultano indispensabili al fine di una corretta gestione nel periodo di esercizio per poter fare fronte ad imprevisti nel minore tempo possibile riducendo al minimo i disservizi alla clientela per un importo minimo di euro 50.000,00. Sarà oggetto di valutazione l'impegno assunto e motivato dal concessionario nel progetto tecnico di gestione nel preventivare un budget di spesa specifico per gli acquisti destinati all'impianto in oggetto superiore ai 50.000,00 euro assunti quale minimo inderogabile. Il gestore dovrà comprovare gli acquisti mediante la produzione di fatture quietanzate con data successiva al 01/12/2018 e stoccare i relativi materiali nei locali all'uopo predisposti in corrispondenza della stazione di monte dell'impianto e renderli ispezionabili a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. Qualora il concessionario entro il 30/11/2019 non fosse in grado di giustificare acquisti specifici per un valore pari a quello da lui stesso proposto, verrà applicata una penale come specificatamente riportato nel Capitolato Speciale.
4. Calore generato dai quadri elettrici di potenza. Il concessionario dovrà redigere un progetto impiantistico nonché fornire e posare opportuni dispositivi atti ad estrarre il calore prodotto dagli armadi elettrici di potenza in cabina di comando presso la stazione motrice all'uopo predisposti. L'aria calda dovrà essere convogliata in idoneo scambiatore di calore aria/acqua che renderà disponibile dell'acqua calda utilizzabile dagli impianti tecnologici di stazione o contribuire al riscaldamento dei locali. Sarà oggetto di valutazione la proposta progettuale preliminare contenuta nel progetto tecnico di gestione con annessa stima dei costi che il concessionario si impegna a sostenere. L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata durante il primo anno di gestione dell'impianto.
5. Aumento di portata. Il concessionario dovrà impegnarsi nell'espletamento di tutte le attività necessarie per incrementare l'attuale portata dalle attuali 1780p/h alle teoriche 2400p/h per le quali l'impianto è stato progettato, dimensionato e realizzato. Oltre all'iter amministrativo sarà onere del concessionario acquistare i nr.20 veicoli di linea mancanti per poter raggiungere la nuova portata oraria che dovrà essere garantita entro l'inizio del terzo anno di gestione e pertanto entro il 01/12/2020. Sarà oggetto di valutazione l'impegno assunto e motivato dal concessionario nel progetto tecnico di gestione nella riduzione dei tempi necessari al medesimo per poter raggiungere la nuova portata oraria.
6. Miglioramento del veicolo. Verranno in questa sezione analizzate e valutate le proposte migliorative che il concessionario vorrà attuare sul veicolo esaposto quale la fornitura della carenatura bubble e del sistema di riscaldamento della seduta.
7. Proposte migliorative. Verranno in questa sezione analizzate e valutate tutte quelle proposte migliorative atte a migliorare l'infrastruttura, ivi compresi i locali tecnici di monte. Gli interventi migliorativi potranno riguardare le soluzioni volte al miglioramento dell'aspetto paesaggistico ed inserimento ambientale delle strutture e gli interventi volti al risparmio ed efficientamento energetico anche mediante all'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Verranno inoltre valutate le proposte relative all'adozione di buone pratiche in campo ambientale finalizzate alla gestione dei rifiuti, alla riduzione dei consumi energetici e di acqua potabile, alle prestazioni ambientali in genere, alla promozione di eco-acquisti nonché all'educazione ambientale del personale e degli utenti.

8. Affidabilità del gestore. Verranno in questa sezione analizzate e valutate le capacità tecnico professionali del gestore rispetto ai requisiti minimi richiesti. Al fine di far emergere l'esperienza e la capacità gestionale del concessionario, il progetto tecnico di gestione dovrà contenere i seguenti punti la cui formulazione sarà presa in considerazione per l'attribuzione dei punteggi definiti nei paragrafi successivi:
- possesso di titoli attestanti eventuali qualifiche e/o idoneità all'esercizio della gestione degli impianti funiviari (oltre a quelli minimi previsti per la partecipazione);
 - avere in gestione alla data attuale altri impianti funiviari di categoria B1 (funivia monofune con veicoli a collegamento temporaneo) o superiore;
 - avere alle proprie dipendenze da almeno 10 anni il seguente personale abilitato dall'USTIF per impianti funiviari di categoria B1 (funivia monofune con veicoli a collegamento temporaneo) o superiore: capo servizio e/o macchinista e/o agente di stazione.

La documentazione costituente il progetto dovrà essere redatta in lingua italiana.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA

Deve essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta secondo il modello 5 allegato al presente disciplinare di gara contenente, in particolare, i seguenti elementi:

- il canone concessorio annuo offerto per la gestione dell'impianto funiviario in cifre ed in lettere nonché il rialzo percentuale offerto per la gestione dell'impianto funiviario da applicare al canone posto a base di gara, in cifre ed in lettere;
- il canone concessorio annuo offerto per l'utilizzo dei locali tecnici di monte in cifre ed in lettere nonché il rialzo percentuale offerto per l'utilizzo dei locali tecnici di monte da applicare al canone posto a base di gara, in cifre ed in lettere;

I canoni offerti non potranno essere inferiori ai canoni posti a base d'asta. A detti importi dovranno aggiungersi euro 5.317,00 IVA non applicabile (importo fisso annuo non soggetto a rialzo) a titolo di indennizzo per il mancato godimento degli usi civici sulle aree interessate dall'infrastruttura.

Alle voci economiche saranno attribuiti i punteggi (pesi) come definiti nei paragrafi successivi.

In caso di discordanza tra canone offerto e rialzo percentuale, prevale il rialzo percentuale. In caso di discordanza fra i rialzi espressi in cifre ed in lettere, ai fini dell'aggiudicazione farà fede il rialzo espresso in lettere. Il rialzo sarà troncato alla terza cifra decimale.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con allegata copia conforme all'originale della relativa procura; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva tale modello dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Nel Capitolato Speciale e relativi allegati sono contenute le informazioni utili per la determinazione dell'offerta.

18. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Operazioni di gara.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede municipale del Comune di Bardonecchia - Piazza A. De Gasperi, 1 il giorno 30.10.2018 alle ore 10.00.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi: le comunicazioni a riguardo saranno pubblicate sul sito del Comune di Bardonecchia www.comune.bardonecchia.to.it ed inviate tramite posta elettronica certificata ai concorrenti almeno nr.2 giorni prima della data fissata, parimenti alle successive sedute pubbliche.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara (seggio di gara ovvero il RUP) procederà in seduta pubblica alla verifica della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti

verificandone completezza e correttezza, adottando i provvedimenti conseguenti in merito all'ammissione dei concorrenti. Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale o che ricorrono gli estremi di cui all'art.59 comma 4 lettera b del Codice, il Presidente del seggio di gara ovvero il RUP procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e sarà composta da nr.3 membri scelti dalla stazione appaltante nel rispetto dell'art.77 del Codice. Potranno essere individuati commissari interni alla stazione appaltante, al Comune di Bardonecchia ovvero commissari esterni che, sulla base dei rispettivi curricula, saranno giudicati idonei e dotati della necessaria esperienza e professionalità con riferimento all'oggetto delle prestazioni nonché, in generale, ai procedimenti e gestione di gare secondo i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77 comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti ai sensi dell'art.29 comma 1 del Codice.

Verifica della documentazione amministrativa - Busta A.

Il seggio di gara ovvero il RUP, sulla base della documentazione amministrativa, procede a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.29 comma 1 del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: deposito in armadio dotato di serratura c/o l'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia.

Ai sensi dell'art.85 comma 5 primo periodo del Codice la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Verifica dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e valutazione delle offerte - Buste B e C.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara ovvero il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, nella prima seduta o in sedute successive previamente comunicate ai concorrenti come dianzi precisato, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

La concessione in oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs nr.050/2016 e delle linee guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera nr.1005 del 21 settembre 2016 (linee guida nr.2 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 nr.050) determinata da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.77 del D.Lgs nr.050/2016 sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi punteggi e sotto-punteggi di seguito riportati:

A	Prezzo	PUNTI 30
B	Progetto tecnico di gestione	PUNTI 70

Il prezzo verrà valutato dalla commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.77 del D.Lgs nr.050/2016 facendo riferimento ai seguenti punti:

1A. Canone concessorio annuo per la gestione dell'impianto funiviario: 20 punti. Con tale sub-criterio si intende valutare l'aumento di prezzo offerto a titolo di canone concessorio annuo offerto da parte del concorrente per la gestione dell'impianto funiviario rispetto all'importo posto a base di gara (pari ad euro 5.000,00 IVA 22% esclusa).

2A. Canone concessorio annuo per l'utilizzo dei locali tecnici di monte: 10 punti. Con tale sub-criterio si intende valutare l'aumento di prezzo offerto a titolo di canone concessorio annuo offerto da parte del concorrente per l'utilizzo dei locali tecnici di monte rispetto all'importo posto a base di gara (pari ad euro 2.500,00 IVA 22% esclusa).

In aggiunta ai canoni sopra indicati il concessionario si obbliga a versare all'ente concedente l'importo fisso ed invariabile annuo di euro 5.317,00 IVA non applicabile a titolo di indennizzo per il mancato godimento degli usi civici sulle aree interessate dall'infrastruttura. Detto importo non sarà soggetto a rivalutazione per tutta la durata della concessione.

Il progetto tecnico di gestione verrà valutato dalla commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.77 del D.Lgs nr.050/2016 facendo riferimento ai seguenti punti:

1B. Esercizio invernale: 10 punti. Con tale sub-criterio si intende valutare l'ampliamento del periodo di apertura invernale oltre i 120 giorni assunti quale minimo inderogabile.

2B. Esercizio estivo: 5 punti. Con tale sub-criterio si intende valutare l'ampliamento del periodo di apertura estivo oltre i 30 giorni assunti quale minimo inderogabile.

3B. Acquisto ricambi: 5 punti. Con tale sub-criterio si intende valutare l'impegno del concorrente nell'acquistare entro il 30/11/2019 ricambi specifici per l'impianto che si sommeranno a quelli previsti e forniti come base dal costruttore funiviario oltre a quelli corrispondenti all'investimento minimo stabilito in euro 50.000,00.

4B. Calore generato dai quadri elettrici di potenza: 5 punti. Con tale sub-criterio si intende valutare la proposta progettuale preliminare contenuta nel progetto tecnico di gestione con annessa stima dei costi che il concessionario si impegna a sostenere entro il 30/11/2019. La valutazione che effettuerà la commissione riguarderà i seguenti nr.2 (due) aspetti:

- 3 punti: analisi e valutazione della bontà della proposta progettuale preliminare;
- 2 punti: analisi e valutazione dei costi che il concessionario si impegna a sostenere.

5B. Aumento di portata: 5 punti. Con tale sub-criterio si intende valutare la riduzione dei tempi necessari al concessionario per espletare tutte le attività necessarie per incrementare l'attuale portata dalle attuali 1780p/h alle teoriche 2400p/h per le quali l'impianto è stato progettato, dimensionato e realizzato ed acquistare i nr.20 veicoli di linea mancanti rispetto al termine fissato per l'inizio del terzo anno di gestione e pertanto entro il 01/12/2020.

6B. Miglioramento del veicolo: 20 punti. Con tale sub-criterio si intendono valutare le proposte migliorative che il concessionario vorrà attuare sul veicolo esaposto. La valutazione che effettuerà la commissione riguarderà i seguenti nr.2 (due) aspetti:

- 10 punti: fornitura della carenatura bubble;
- 10 punti: fornitura del sistema di riscaldamento della seduta.

7B. Proposte migliorative: 5 punti. Con tale sub-criterio si intendono valutare tutte quelle proposte migliorative atte a migliorare l'infrastruttura, ivi compresi i locali tecnici di monte. Gli interventi migliorativi potranno riguardare le soluzioni volte al miglioramento dell'aspetto paesaggistico ed inserimento ambientale delle strutture e gli interventi volti al risparmio ed efficientamento energetico anche mediante all'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Verranno inoltre valutate le proposte relative all'adozione di buone pratiche in campo ambientale finalizzate alla gestione dei rifiuti, alla riduzione dei consumi energetici e di acqua potabile, alle prestazioni ambientali in genere, alla promozione di eco-acquisti nonché all'educazione ambientale del personale e degli utenti.

8B. Affidabilità del gestore: 15 punti. Con tale sub-criterio si intendono valutare le capacità tecnico professionali del gestore rispetto ai requisiti minimi richiesti. La valutazione che effettuerà la commissione riguarderà i seguenti nr.3 (tre) aspetti:

- 5 punti: possesso di titoli attestanti eventuali qualifiche e/o idoneità all'esercizio della gestione degli impianti funiviari (oltre a quelli minimi previsti per la partecipazione);
- 5 punti: avere in gestione alla data attuale altri impianti funiviari di categoria B1 (funivia monofune con veicoli a collegamento temporaneo) o superiore;
- 5 punti. avere alle proprie dipendenze da almeno 10 anni il seguente personale abilitato dall'USTIF per impianti funiviari di categoria B1 (funivia monofune con veicoli a collegamento temporaneo) o superiore: capo servizio e/o macchinista e/o agente di stazione.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore che consiste nell'assegnare a ciascun candidato un punteggio con la seguente formula:

$$P_i = V_{i1} * W_1 + V_{i2} * W_2 + V_{i3} * W_3 + \dots + V_{in} * W_n = \sum V_{ij} * W_j$$

dove:

P_i punteggio dell'offerta i-esima;

i offerta i-esima;

V_{ij} coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j variabile tra 0 e 1;

W_j ponderazione dell'elemento di valutazione j stabilito nel presente disciplinare di gara. La somma di tutti gli elementi di ponderazione deve essere uguale a 100.

I coefficienti V_{ij} sono determinati come di seguito riportato:

1A. Per quanto riguarda il canone concessorio annuo per la gestione dell'impianto funiviario (elemento di valutazione di natura quantitativa), la determinazione del coefficiente dell'elemento i-esimo V_{ij} si ottiene mediante la seguente formula:

$$V_{ij} = R_{ij} / R_{maxj}$$

Con:

V_{ij} coefficiente dell'offerta i-esima $0 \leq V_{ij} \leq 1$;

R_{ij} rialzo percentuale relativo all'offerta i-esima;

R_{maxj} rialzo percentuale massimo tra tutte le offerte presentate.

2A. Per quanto riguarda il canone concessorio annuo per l'utilizzo dei locali tecnici di monte (elemento di valutazione di natura quantitativa), la determinazione del coefficiente dell'elemento i-esimo V_{ij} si ottiene mediante la seguente formula:

$$V_{ij} = R_{ij} / R_{maxj}$$

Con:

V_{ij} coefficiente dell'offerta i-esima $0 \leq V_{ij} \leq 1$;

R_{ij} rialzo percentuale relativo all'offerta i-esima;

R_{maxj} rialzo percentuale massimo tra tutte le offerte presentate.

1B. Per quanto riguarda l'ampliamento del periodo di apertura invernale oltre i 120 giorni assunti quale minimo inderogabile (elemento di valutazione di natura quantitativa), la determinazione del coefficiente dell'elemento i-esimo V_{ij} si ottiene mediante la seguente formula:

$$V_{ij} = R_{ij} / R_{maxj}$$

Con:

V_{ij} coefficiente dell'offerta i-esima $0 \leq V_{ij} \leq 1$;

R_{ij} numero di giorni eccedenti i 120 minimi relativi all'offerta i-esima;

R_{maxj} massimo numero di giorni eccedenti i 120 minimi tra tutte le offerte presentate.

2B. Per quanto riguarda l'ampliamento del periodo di apertura estivo oltre i 30 giorni assunti quale minimo inderogabile (elemento di valutazione di natura quantitativa), la determinazione del coefficiente dell'elemento i-esimo V_{ij} si ottiene mediante la seguente formula:

$$V_{ij} = R_{ij} / R_{maxj}$$

Con:

V_{ij} coefficiente dell'offerta i-esima $0 \leq V_{ij} \leq 1$;

R_{ij} numero di giorni eccedenti i 30 minimi relativi all'offerta i -esima;
 R_{maxj} massimo numero di giorni eccedenti i 30 minimi tra tutte le offerte presentate.

3B. Per quanto riguarda l'impegno del concorrente nell'acquistare entro il 30/11/2019 ricambi specifici per l'impianto che si sommeranno a quelli previsti e forniti come base dal costruttore funiviario oltre a quelli corrispondenti all'investimento minimo stabilito in euro 50.000,00 (elemento di valutazione di natura quantitativa), la determinazione del coefficiente dell'elemento i -esimo V_{ij} si ottiene mediante la seguente formula:

$$V_{ij} = R_{ij} / R_{maxj}$$

Con:

V_{ij} coefficiente dell'offerta i -esima $0 \leq V_{ij} \leq 1$;

R_{ij} importo in euro eccedente i 50.000,00 minimi relativi all'offerta i -esima;

R_{maxj} massimo importo in euro eccedente i 50.000,00 minimi tra tutte le offerte presentate.

4B. Per quanto riguarda la proposta progettuale preliminare contenuta nel progetto tecnico di gestione con annessa stima dei costi che il concessionario si impegna a sostenere entro il 30/11/2019 la valutazione è duplice. Relativamente alla bontà della proposta progettuale preliminare (elemento di valutazione di natura qualitativa), la determinazione del coefficiente dell'elemento i -esimo V_{ij} si ottiene mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e dieci, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. A seguito dell'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario dei coefficienti variabili tra 0 e 10, il coefficiente definitivo si ottiene come media dei coefficienti e rapportando all'unità l'offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo in maniera proporzionale. Relativamente al costo che il concessionario si impegna a sostenere (elemento di valutazione di natura quantitativa), la determinazione del coefficiente dell'elemento i -esimo V_{ij} si ottiene mediante la seguente formula:

$$V_{ij} = R_{ij} / R_{maxj}$$

Con:

V_{ij} coefficiente dell'offerta i -esima $0 \leq V_{ij} \leq 1$;

R_{ij} costo del progetto relativo all'offerta i -esima;

R_{maxj} massimo costo del progetto tra tutte le offerte presentate.

5B. Per quanto riguarda la riduzione dei tempi necessari al concessionario per espletare tutte le attività necessarie per incrementare l'attuale portata dalle attuali 1780p/h alle teoriche 2400p/h per le quali l'impianto è stato progettato, dimensionato e realizzato ed acquistare i nr.20 veicoli di linea mancanti rispetto al termine fissato per l'inizio del terzo anno di gestione e pertanto entro il 01/12/2020 (elemento di valutazione di natura quantitativa), la determinazione del coefficiente dell'elemento i -esimo V_{ij} si ottiene mediante la seguente formula:

$$V_{ij} = R_{ij} / R_{maxj}$$

Con:

V_{ij} coefficiente dell'offerta i -esima $0 \leq V_{ij} \leq 1$;

R_{ij} numero di giorni di anticipo relativi all'offerta i -esima;

R_{maxj} massimo numero di giorni di anticipo tra tutte le offerte presentate.

6B. Per quanto riguarda le proposte migliorative che il concessionario vorrà attuare sul veicolo esaposto quale la fornitura della carenatura bubble e del sistema di riscaldamento della seduta (entrambi elementi di valutazione di natura quantitativa), la determinazione del coefficiente dell'elemento i -esimo V_{ij} si ottiene mediante la seguente formula:

$$V_{ij} = R_{ij} / R_{maxj}$$

Con:

V_{ij} coefficiente dell'offerta i -esima $0 \leq V_{ij} \leq 1$;

R_{ij} numero di veicoli sui quali viene proposta la fornitura relativi all'offerta i -esima;

R_{maxj} 52 (numero di veicoli in linea).

7B. Per quanto riguarda le proposte migliorative atte a migliorare l'infrastruttura, ivi compresi i locali tecnici di monte (elemento di valutazione di natura qualitativa), la determinazione del coefficiente dell'elemento i -esimo V_{ij} si ottiene mediante la media dei coefficienti, variabili tra

zero e dieci, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. A seguito dell'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario dei coefficienti variabili tra 0 e 10, il coefficiente definitivo si ottiene come media dei coefficienti e rapportando all'unità l'offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo in maniera proporzionale.

8B. Per quanto riguarda le capacità tecnico professionali del gestore rispetto ai requisiti minimi richiesti la valutazione è triplice. Relativamente al possesso di titoli attestanti eventuali qualifiche e/o idoneità all'esercizio della gestione degli impianti funiviari (elemento di valutazione di natura qualitativa), sarà assegnato il punteggio massimo previsto in caso di possesso dei titoli suddetti

Relativamente all'aver in gestione alla data attuale altri impianti funiviari di categoria B1 (funivia monofune con veicoli a collegamento temporaneo) o superiore, sarà assegnato il punteggio massimo previsto in caso di possesso del requisito.

Relativamente all'aver alle proprie dipendenze da almeno 10 anni il seguente personale abilitato dall'USTIF per impianti funiviari di categoria B1 (funivia monofune con veicoli a collegamento temporaneo) o superiore: capo servizio, macchinista e agente di stazione, si assegna nr.1 punto per ogni dipendente posseduto che soddisfa il requisito sino ad un massimo di nr.5 punti.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice, di cui all'allegato P del Regolamento sulla base dei criteri motivazionali esposti in precedenza. Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione e criteri aventi natura qualitativa sono determinati:

1. effettuando da parte di ogni commissario, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno secondo la seguente scala di giudizio (nel rispetto della scala di giudizio potranno essere attribuiti valori intermedi ai range sottoriportati):

Ottima	1,00
Molto buona	0,90
Buona	0,80
Soddisfacente	0,70
Sufficiente	0,60
Mediocre	0,50
Insufficiente	0,20
Prestazione non conforme al minimo richiesto	0,00

2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
3. attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie (riparametrazione).

In seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità dianzi descritte.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e la stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art.95 comma 9 del Codice.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art.97 comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo punto. L'ente aggiudicatore valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.97 comma 3 del D.Lgs nr.050/2016. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente seggio di gara ovvero al RUP che procederà, sempre ai sensi dell'art.76 comma 5 lettera b del Codice, a disporre i casi di esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari ai sensi dell'art.59 comma 3 lettera a del Codice in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili ai sensi dell'art.59 comma 4 lettera a e c del Codice in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Verifica di anomalia delle offerte.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.97 comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La verifica delle offerte anomale avviene attraverso la seguente procedura: iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata, oppure, richiedendo i giustificativi oltre che alla prima migliore offerta anche contestualmente alla seconda e terza classificata e procedendo come nel primo caso fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.

La stazione appaltante richiede per iscritto all'offerente di presentare ulteriori giustificazioni dell'offerta qualora ritenute non sufficienti quelle già presentate; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.

All'offerente è assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni.

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni.

La stazione appaltante, ovvero la commissione se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

Prima di escludere l'offerta, ritenuta non giustificata, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

La stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:

1. non presenti le giustificazioni entro il termine perentorio assegnato e non inferiore a 15 (quindici) giorni;
2. non presenti le precisazioni entro il termine perentorio assegnato di 3 (tre) giorni;
3. non si presenti all'ora e giorno della convocazione finalizzata a precisare ogni elemento che ritenga utile ai fini della giustificazione dell'offerta.

La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni nonché in sede di convocazione risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art.97 del Codice e le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità nr.6 dell'8 luglio 2009.

E' facoltà della stazione appaltante, sulla base delle valutazioni della commissione di gara non procedere con la verifica delle anomalie, anche in funzione del numero dei partecipanti nonché del rapporto esistente fra i punteggi ottenuti in sede di valutazione e quanto proposto in sede di gara in termini di offerta tecnica ed economica: di tale eventualità sarà fatta menzione nel verbale di gara.

19. DIRITTO DI PRELAZIONE

Trova applicazione l'art.6 comma 1 della L.R. 14 dicembre 1989 nr.74 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone" che testualmente recita "Per gli impianti funiviari aventi interconnessione funzionale con impianti già esistenti, il concessionario di questi ultimi, a parità di condizioni ritenute ammissibili dall'ente concedente, ha diritto di prelazione nel rilascio della nuova concessione".

Il diritto ed istituto della prelazione dianzi riportato si applicherà tuttavia, in combinato disposto con la normativa imposta dal codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016, nel caso di presentazione di offerte identiche in termini di punteggio totale ottenuto, all'uopo del sorteggio.

20. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui all'art.18 la commissione ovvero il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art.97 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95 comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art.85 comma 5 Codice sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art.85 comma 5 del Codice richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art.86 del Codice ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art.83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art.95 comma 10 la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta e laddove pertinente, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art.97 comma 5 lettera d del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art.32 comma 7 del Codice all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art.88 comma 4-bis e 89 e dall'art.92 comma 3 del D.Lgs nr.159/2011.

Ai sensi dell'art.93 commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art.1 comma 53 della legge nr.190/2012, laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art.1 comma 52 della L. nr.190/2012 e dell'art.92 commi 2 e 3 del D.Lgs nr.159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art.92 commi 2 e 3 del D.Lgs nr.159/2011 dalla consultazione della banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.92 comma 4 del D.Lgs nr.159/2011.

Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art.91 del D.Lgs 6 settembre 2011 nr.159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

L'aggiudicazione definitiva avverrà a seguito del completamento delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo in corso, ciò anche nelle more del completamento e perfezionamento dei procedimenti volti all'acquisizione definitiva delle aree private interessate dai piloni e dai sorvoli.

Il contratto, ai sensi dell'art.32 comma 9 del Codice non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di consegnare la concessione in via d'urgenza, nelle more della stipula contrattuale, al fine di garantire l'esercizio dell'impianto durante la stagione invernale 2018/2019.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 8 del Codice salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'art.103 del Codice e secondo quanto espressamente riportato nel Capitolato Speciale.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma di atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario comunale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 nr.136.

Nei casi di cui all'art.110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art.216 comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25/01/2017 nr.20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto/concessione in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La spesa sostenuta per la pubblicazione del bando di gara, che l'affidatario dovrà rimborsare, ammonta ad € 3.660,00 IVA e valori bollati compresi, mentre resta ancora da quantificare la spesa per la pubblicazione dell'esito di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art.105 comma 2 del Codice l'affidatario comunica per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto/subaffidamento l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105 comma 3 lettera c bis del Codice.

21. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Non sono ammesse offerte in variante rispetto quanto stabilito come prestazioni minime negli atti di gara.

Possono partecipare all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi alla gara ovvero i soggetti, nel numero massimo di uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

Il verbale di aggiudicazione non avrà efficacia di contratto, tuttavia l'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.

La mancata od incompleta presentazione dei documenti richiesti potrà determinare l'esclusione dalla gara.

I concorrenti, al fine della partecipazione alla gara, dovranno altresì accettare e sottoscrivere il Patto di Integrità approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale nr.016 del 04/02/2015 che stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Bardonecchia e degli operatori economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Per quanto non disposto nel presente disciplinare, si rinvia alle leggi e ai regolamenti che normano la materia.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs nr.050/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Torino.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs nr.050/2016.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs nr.104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Piemonte nei termini indicati dall'art.120 del citato decreto.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi dell'art.13 del Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i., i dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di gara e per gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. Con la presentazione dell'offerta il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità ed i limiti sopra detti. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla legge nr.241/90. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i..

24. ALLEGATI

1. Modello 1a: domanda di partecipazione per soggetti con idoneità individuale di cui all'art.45, comma 2 lettere a, b e c (imprenditori individuali anche artigiani, società anche cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili).

2. Modello 1b: domanda di partecipazione per soggetti con idoneità plurisoggettiva di cui all'art.45 comma 2 lettere d, e, f e g (Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, Aggregazioni imprese aderenti a rete, G.E.I.E.).
3. Modello 2: Dichiarazione resa da consorzio esecutore per cui concorre il consorzio di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del D.Lgs nr.050/2016 o da impresa cooptata ai sensi dell'art.92 comma 5 del D.P.R. nr.207/10.
4. Modello 3: patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bardonecchia e i partecipanti alla procedura di gara.
5. Modello 4: presa visione dei luoghi e degli elaborati di gara.
6. Modello 5: offerta economica.
7. Modello DGUE: Documento di Gara Unico Europeo.
8. Capitolato Speciale Prestazionale - schema concessione e relativi allegati.